

Ass. Nazionale - Via Sicura - Il nuovo Codice della strada - Novembre 1958

NOVEMBRE 1958

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

ROMA - VIA PO 31

VIA SICURA



Il nuovo Codice della strada

Norme concernenti la disciplina della circolazione - D.P. 17 ottobre 1958, n. 956

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Sfera di applicazione delle norme

La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade è regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di essa.

Salvo diversa disposizione le presenti norme non si applicano ai veicoli con guida di rotale; i conducenti di detti veicoli sono tuttavia tenuti alla osservanza delle disposizioni dei titoli I, II e VIII in quanto applicabili.

ART. 2 - Denominazioni topografiche stradali

Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati:

CENTRO ABITATO: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitate, lungo le vie di accesso, da segnali di località;

STRADA: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli;

AUTOSTRADA: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata;

SEDE STRADALE: piano formato dalla carreggiata, dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste;

CARREGGIATA: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali;

CORSIA: parte della carreggiata di larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli;

PISTA PER CICLI: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi;

MARCIAPIEDE: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni;

BANCHINA: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata ai pedoni;

SEDE TRANVIARIA: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tranvie;

SALVAGENTE: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano le strade o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus;

SPARTITRAFFICO O ISOLA: parte della carreggiata della quale è escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un dato senso, su una corsia o verso determinate direzioni;

COPPA GIRATORIA: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia;

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni;

CURVA: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilità;

DOSSO: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilità;

PASSO CARRABILE: zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali;

PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla circolazione nel senso di marcia.

In corrispondenza del segnale di località, inizia l'applicazione delle norme sulla circolazione nei centri urbani.

Le norme limitative sulla velocità, il

sovrappasso, la sosta, ecc., si applicano quindi, non in corrispondenza di ogni curva e di ogni dosso, ma solo per le curve ed i dossi ove la visibilità sia insufficiente.

ART. 3 - Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati

Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i Lavori Pubblici può sospendere temporaneamente la circolazione di tutti o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati.

Il Prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

L'ente proprietario della strada può con

a) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli;

c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;

d) disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico;

e) stabilire l'obbligo dell'impiego di mezzi antisdruciollevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve.

Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera a), possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.

L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può con ordinanza prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza.

Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, può essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il Ministero dei Lavori Pubblici.

Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.

Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal Direttore Generale dell'AN.A.S. o dal competente Capo del Compartimento della Viabilità; per le strade militari dal Comandante della Zona militare territoriale, al quale spettano altresì i poteri indicati nei commi primo e secondo.

Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i Lavori Pubblici o, su quelle del Comandante Militare Territoriale, al Ministro per la Difesa.

Per le autostrade in concessione i po-

neri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso.

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

L'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza, va segnalato con il cartello STOP.

ART. 4 - Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati

Nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del Sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo;

b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse;

c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose;

d) quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima.

I divieti di sosta si intendono imposti dalle otto ore delle vendite, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.



In presenza di questo segnale ci si deve fermare prima di impegnare l'incrocio e proseguire dando la precedenza sia ai veicoli che provengono da destra, sia a quelli che provengono da sinistra.

Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera d), sono di competenza dell'ente proprietario della strada.

Nei casi di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.

I Comuni possono:

a) stabilire con ordinanza del Sindaco aree sulle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

b) assumere con deliberazione del Consiglio comunale l'esercizio diretto del

parcheggio con custodia dei veicoli su aree destinate a tale scopo;

c) concedere con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni.

Le concessioni sono accordate di preferenza, a parità di ogni altra condizione, agli Automobile Club e per gli autocarri all'Ente Autotrasporto Mezzi (E.A.M.).

Le aree indicate nel precedente comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico.

Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia ovvero lo dia in concessione su parte della stessa area o su altra area posta nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio senza custodia.

Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, settimo e nono comma.

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, è punito con l'ammenda da lire quattromila a diecimila, salvo che siano stabilite dalla presente legge sanzioni diverse.

E' soppressa la facoltà regolamentare dei Comuni, i quali possono solo disporre divieti o limitazioni di transito, di svolta, di fermata, di sosta, di parcheggio, di carico e scarico, ecc., o prescrivere sensi unici, sensi obbligati, sensi giratori, obblighi di precedenza e di arresto agli incroci, prescrizioni per il parcheggio, ecc. Tutti i divieti, gli obblighi e qualsiasi altra prescrizione devono essere resi noti mediante l'installazione degli appositi cartelli.

ART. 5 - Autoveicoli e motoveicoli esclusi dalle autostrade

Con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere esclusi dal transito su talune autostrade, anche in via permanente, determinate categorie di veicoli, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove trattasi di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea il provvedimento è adottato di concerto col Ministro per i Trasporti.

ART. 6 - Tregge e slitte

La circolazione delle tregge è ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli.

La circolazione delle slitte è ammessa soltanto quando le strade sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a ventimila.

ART. 7 - Occupazione di suolo stradale

L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole den-



[Controllare la descrizione dettagliata](#)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 13,99 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Ass. Nazionale - Via Sicura - Il nuovo Codice della strada - Novembre 1958

Lingua - italiana

Pagine - 16

Copertina morbida

Condizioni molto buone